



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti - TA.RI. anno 2025.

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di marzo alle ore 20:00 presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
CAMPOSTRINI DANIELE	Consigliere	Presente
CAVAZZANI LORENZA	Consigliere	Presente
CREAZZI MARINO	Consigliere	Presente
FUGATTI PAMELA	Consigliere	Presente
FRACCHETTI CLAUDIO	Consigliere	Presente
GARCIA VALDIRENE TEREZINHA	Consigliere	Presente
GIOVANAZZI MANUEL	Consigliere	Presente
GIULIANI BENIAMINO	Consigliere	Presente
PERENZONI ANDREA	Consigliere	Presente
PILATI MARCO	Consigliere	Presente
SALVETTI ALVISE	Consigliere	Assente giustificato
SALVETTI MARINO	Consigliere	Presente
SALVETTI MORENO	Consigliere	Assente giustificato
VALLI ANNA	Consigliere	Presente
VAONA ALESSANDRO	Consigliere	Assente giustificato
ZAMPEDRI TULLIO	Consigliere	Presente
ZINELLI GIACOMO	Consigliere	Presente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Graiff.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giacomo Zinelli, nella sua qualità di presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento del Consiglio comunale, sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Daniele Campostrini e Manuel Giovanazzi.

Relazione.

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».
- L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", che definisce i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- 364/2021/R/rif del 03/08/2021 con riferimento all'Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 2/DRIF/2021 di data 04/11/2021, con la quale sono stati approvati gli "schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità", nonché "chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti" di cui alla citata deliberazione 363/2021/R/rif;
- n. 22/2022/A, avente ad oggetto "Quadro strategico 2022 - 2025 ARERA" relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- nr. 15/2022/R/Rif di data 18 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), che articola alcuni obblighi di servizio, in base al posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori determinati da ARERA stessa.

Richiamata la deliberazione n. 15/2022/R/rif di data 18/01/2022, con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), in ottemperanza alla quale, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 di data 23 maggio 2022 ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, secondo lo

schema "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del TQRIF. per il periodo 2022-2025.

Richiamato l'art. 5 dell'allegato A) della citata deliberazione 15/2022/R/rif, con la quale ARERA ha previsto l'adozione, da parte del Comune, della Carta della qualità del servizio integrato dei rifiuti, destinata a tutti gli utenti del servizio stesso, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 140 di data 28 dicembre 2022 modificata con deliberazione della giunta comunale n. 134 di data 28/12/2023, in vigore dal 1^a gennaio 2023.

Richiamate le deliberazioni dell'Autorità ARERA:

- n. 389/R/rif di data 03/08/2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- n. 487/2023/R/rif di data 03/08/2023 con riferimento alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023 di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MRT-2;
- n. 1/2023-DTAC di data 06/11/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità.

Considerato inoltre che con delibera n. 386/2023, ARERA, con decorrenza 1^a gennaio 2024:

- ha istituito un meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare;
- ha previsto i conti perequativi e le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, denominate "UR1,a", dovuta nella misura di € 0,10/utenza/anno e "UR2,a", dovuta nella misura di € 1,50/utenza/anno, destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, o per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- ha previsto che tali componenti perequative debbano alimentare appositi conti presso Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) denominati rispettivamente "conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati" anche denominato "conto UR1", "conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi" anche denominato "conto UR2";

Dato atto che:

- le suddette componenti non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento;
- ai fini delle regolazione contabile delle perequazioni conseguenti all'applicazione delle nuove componenti, che verranno riscalate unitamente al tributo è istituito apposito capitolo di spesa a carico del Bilancio comunale.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 di data 30.04.2024 avente oggetto: "Validazione aggiornamento del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato dei rifiuti urbani per il biennio 2024 - 2025".

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 19/04/2023.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158, che disciplina il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Preso atto che la tariffa, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al citato D.P.R.

158/1998.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Preso atto che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 12 del Regolamento TA.RI., assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche. Lo stesso determina le percentuali di riduzione e agevolazione della tariffa per le fattispecie di cui agli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni regolamentari rinviando la concreta determinazione percentuale delle riduzioni, rispetto alle fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le tariffe annuali (Allegato "b").

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario per il periodo 2024 - 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 9 di data 30.04.2024 tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **72%** a carico delle utenze domestiche;
- **28%** a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli articoli 17 18 e 19 del vigente Regolamento viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti TARI.

Dato atto che la copertura dei costi relativi all'applicazione delle agevolazioni previste all'art. 21 ("Sostituzioni") del Regolamento stesso, viene assicurata da apposite risorse a carico del Bilancio del Comune, come previsto dall'art. 1, comma 660 della L. 147/2013;

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti nel Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 dd. 19.04.2023;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2025, relative alle utenze domestiche e non domestiche, elaborate dal competente ufficio in applicazione delle norme e dei criteri sopraindicati.

Considerato che:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 15, fissa alla data del 30 aprile dell'esercizio di competenza il termine di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TA.RI;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla*

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Marco Pilati), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che il costo di gestione, di cui al Piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato "c"), validato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 30.04.2024, è pari ad € 513.925,00;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2025 di cui all'allegato "a" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3. è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario di cui al precedente punto 2.;
5. di dare atto che, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 del Regolamento TA.RI., viene assicurata l'agevolazione per le utenze domestiche come risulta dall'elaborato allegato "b" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli articoli 17, 18 e 19 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

7. di dare atto che la copertura del costo delle sostituzioni nel pagamento del tributo previste all'art. 21 ("Sostituzioni") del vigente regolamento in materia, approvato con deliberazione di data odierna, è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
prima rata: 31 ottobre 2025 - seconda rata 30 aprile 2026
9. di dare atto che l'entrata e la spesa relativa alle componenti aggiuntive di cui in premessa, saranno imputate a bilancio successivamente in base alle disposizioni che saranno stabilite da ARERA;
10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
12. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE
Giacomo Zinelli
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Graiff
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Allegati parte integrante:

- **Allegato a) delibera approvazione tariffe Tari 2025.pdf** (impronta: **C95A9CC400B96929262ECA4892DE0B439C01F8B9CA9E89BF16AF60FC8640E99**)
- **Allegato b) delibera approvazione tariffe tari 2025.pdf** (impronta: **EDD9C4DAF5C285BC16600F415185B47B94414789CA7F42A401A72C64A8E5F1D0**)
- **Allegato c) pef finale avio 2024 2025.pdf** (impronta: **7ADA0321140324405876D4D17793DDBA98398238339DE626B644B4E668A8416F**)